

## Parliamo di ... TRASFERTE DEL LAVORATORE

### DEFINIZIONE

La trasferta consiste in uno spostamento temporaneo del lavoratore dalla normale sede di lavoro ad altro luogo di lavoro rispetto a quanto previsto contrattualmente.

### CARATTERISTICHE

La trasferta non va confusa con il trasferimento del lavoratore, dove lo stesso viene spostato definitivamente in un altro luogo di lavoro.

Il dipendente che viene inviato in trasferta non può rifiutarsi. La trasferta, essendo temporanea, non comporta significative modifiche della vita privata del lavoratore. A ragione di ciò, il rifiuto della trasferta è considerato un **atto di insubordinazione** che legittima l'apertura di un procedimento disciplinare da parte del datore di lavoro.

Il datore di lavoro che chiede al lavoratore dipendente di effettuare la prestazione lavorativa presso una sede diversa da quella prevista contrattualmente e fuori dal Comune, deve corrispondere una indennità per il disagio, in aggiunta o in alternativa al rimborso delle spese.

### CAMPO D'APPLICAZIONE

Il datore di lavoro è libero di elargire al lavoratore qualsiasi somma a titolo di indennità di trasferta. La normativa fiscale prevede i limiti di esenzione, sia contributiva che fiscale, sulle somme corrisposte, come sintetizzato nella tabella sottostante:

TIPOLOGIA DI TRASFERTA	LIMITE ESENZIONE GIORNALIERO	
	ITALIA	ESTERO
Senza alcun rimborso di spese di vitto, alloggio ed altre spese;	€ 46,48	€ 77,47
Rimborso delle sole spese di alloggio o sole spese di vitto (riduzione di 1/3 dei limiti di esenzione)	€ 30,99	€ 51,65
Rimborso delle sole spese di alloggio e vitto (riduzione di 2/3 dei limiti di esenzione)	€ 15,49	€ 25,82
Rimborso di tutte le spese	€ 0,00	€ 0,00

Per elargire l'indennità di trasferta dovrebbe essere predisposto un documento, sottoscritto tra le parti, che evidenzia le giornate e le somme corrisposte dal datore di lavoro.

## **SANZIONI**

In caso di trasferte fittizie e/o non corrispondenti alla realtà le sanzioni sono:

- **Recupero contributi INPS e INAIL;**
- Sanzioni ex art. 116 comma 8 lett. b) L. 388/2000 **per evasione contributiva** connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero: pari al 30% in ragione d'anno entro il tetto massimo del 60% dei contributi dovuti. Raggiunto tale tetto, sul solo debito contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora;
- Sanzione ex art. 39 c. 7 L. n. 133/2008 **per infedele registrazione nel LUL:** da minimo 150 a massimo 6.000 euro in base al n. dipendenti coinvolti e alla durata della condotta illecita;
- Sanzione ex art. 5 L. n. 4/1953 come modificato dal D.Lgs. 151/2015 per omissioni o inesattezza nelle registrazioni apposte sul prospetto paga: da 150 a 900 euro, maggiorata euro in base al numero di dipendenti coinvolti e alla durata della condotta illecita.

## **IL CASO GIURISPRUDENZIALE**

L'Inps ha contestato l'indennità di trasferta (settore edile) per lavoratori residenti a Napoli, dipendenti di una ditta di Napoli, ma assunti per lo svolgimento di un appalto a Bologna, ed esclusivamente per quello.

Secondo la Suprema Corte, in tal caso vi è coincidenza tra il luogo di assunzione e il luogo di prestazione dell'attività lavorativa: non si è verificata, dunque, una trasferta dei lavoratori da Napoli a Bologna, in quanto i lavoratori hanno lavorato sempre e solo a Bologna, cioè nello stesso luogo per cui sono stati assunti.

Se si assume per un singolo cantiere, la trasferta non risulta applicabile, a prescindere dalla sede dell'azienda o dalla residenza del lavoratore, a meno che quest'ultimo sia temporaneamente inviato in altro luogo.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Art 51 d.p.r. 917/1986 e sentenza di Cassazione civile, sezione lavoro, n. 14380/2020

Per eventuali ulteriori informazioni scrivere a: [paghe@studio-associato.info](mailto:paghe@studio-associato.info)

**Predisposto da: dott.ssa Michela Braggio il 29/04/2021**